



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Incendio doloso: ultime sentenze

Autore: Redazione | 18/06/2021



Condotta criminosa di chi ha volontariamente appiccato il fuoco; danni subiti dal proprietario dell'unità immobiliare e prova liberatoria della responsabilità del conduttore; pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone.

Incendio doloso e incendio colposo: differenze

È configurabile la fattispecie prevista dall'art. 449 c.p. laddove l'incendio non sia in alcun modo voluto ma sia stato causato da una condotta imprudente, negligente e contraria a regolamenti, ordini o discipline. Ricorrono invece rispettivamente la fattispecie prevista dall'art. 423 c.p. o quella di cui all'art. 424 c.p. laddove sussista in capo all'agente la volontà di cagionare un evento lesivo o la volontà di danneggiare con il fuoco la cosa altrui, senza la previsione che le fiamme si propaghino in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità o il pericolo di detto evento.

Cassazione penale sez. I, 18/02/2021, n.13007

Incendio doloso di un immobile

In caso di incendio di origine dolosa di un immobile, il mancato utilizzo dell'immobile per gli scopi programmati non può essere ricondotto al fatto illecito del Comune ma ad un fatto fortuito che ha certamente interrotto la relazione esistente tra condotta dell'amministrazione e i danni lamentati dalla società.

In particolare, l'incendio costituisce un fattore non prevedibile ed evitabile da parte dell'amministrazione, con la conseguenza che gli effetti negativi derivanti dalla impossibilità di un impiego produttivo dell'immobile non possono essere ricondotti al comportamento illecito dell'amministrazione; pertanto è infondata la domanda della società volta a ottenere il **risarcimento dei danni** nel quadro del ristoro da essa richiesto a seguito dell'adozione di un atto di diniego di proroga dei termini di una concessione edilizia e annullamento d'ufficio della stessa concessione relativa alla realizzazione di un immobile.

Consiglio di Stato sez. VI, 11/11/2019, n.7725

Trasporto ferroviario e responsabilità per decesso di un passeggero per incendio

doloso

Nel quadro delle obbligazioni assunte dal vettore, in forza di trasporto ferroviario di tifoseria calcistica, vi è quella di far viaggiare i convogli con la dotazione antincendio; sicché, nel caso di atti vandalici e criminosi perpetrati durante il viaggio, laddove la successiva prosecuzione dopo una sosta presso una stazione sia avvenuta nella consapevole assenza di tale dotazione (nella specie, estintori), l'omesso "blocco" del treno da parte del gestore del servizio ferroviario integra inadempimento contrattuale idoneo ed esplicito contributo causale rispetto al decesso di un passeggero per incendio doloso commesso da terzi, non assumendo il predetto incendio doloso rilievo causale esclusivo all'esito dell'enunciato "controfattuale" proprio della causalità ipotetica.

Cassazione civile sez. III, 31/05/2018, n.13748

Mandato di arresto europeo per i reati di omicidio, incendio doloso e violenza sessuale

La semplice notifica ex articolo 50 del TUE, da parte del Regno Unito, della propria intenzione di recedere dall'Unione europea non comporta che, in caso di emissione da parte di tale Stato di un mandato d'arresto europeo nei confronti di una persona, lo Stato membro di esecuzione debba rifiutare di eseguirlo o rinviarne l'esecuzione in attesa che "venga chiarito il regime giuridico che sarà applicabile nello Stato membro emittente dopo il suo recesso dall'Unione europea". Ad affermarlo è la Corte di giustizia dell'Unione europea che si è pronunciata sul caso di un uomo imputato per i **reati di omicidio, di incendio doloso e di violenza sessuale**, arrestato in Irlanda, il quale aveva addotto motivi di opposizione alla sua consegna, fondati su questioni relative al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e al timore di essere privato dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per la Corte, tuttavia, tali problemi non sussistono e, pertanto, lo Stato membro di esecuzione non può rifiutare l'esecuzione del medesimo mandato d'arresto europeo fintanto che lo Stato membro emittente faccia parte dell'Unione europea.

Corte giustizia UE sez. I, 19/09/2018, n.327

Danni alla cosa in custodia a seguito di incendio

La prova liberatoria della responsabilità del conduttore passa attraverso la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè mediante l'individuazione e l'accertamento del fatto esterno, ed estraneo alla sfera di controllo del conduttore, che abbia causato l'incendio, così che affinché il conduttore possa essere liberato per i **danni riportati a seguito di un incendio** dalla cosa in custodia, occorre quindi che il presunto responsabile provi di aver adempiuto all'obbligo di custodia con la diligenza richiesta dal caso concreto e che il danno sia derivato da una causa esterna individuata, non riconducibile né alla sua volontà né alla sua sfera di controllo, quale nel caso di specie il fatto del terzo, ovvero, l'incendio doloso dei fabbricati provocato da un terzo estraneo.

Tribunale Alessandria, 28/05/2018, n.425

Delitto di incendio: configurabilità

Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (doloso o colposo) occorre distinguere tra il concetto di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone.

Cassazione penale sez. I, 23/02/2017, n.14263

Danno cagionato da un incendio doloso e responsabilità

L'articolo 2476 del cod. civ. limita la responsabilità degli amministratori all'inosservanza dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo, rendendo in tal modo irrilevanti i comportamenti rimessi alle loro valutazioni discrezionali che prescindano dalla diligenza del mandatario. Orbene, la valutazione sull'opportunità o meno di affrontare il costo per il perfezionamento di un'assicurazione contro un

dato rischio rientra nei poteri discrezionali di gestione rimessi agli amministratori, le cui scelte non sono suscettibili di sindacato da parte di terzi.

(Nella specie l'incendio che si era verificato era doloso, evento di regola non coperto dalle normali polizze assicurative. Di talché, l'assicurazione che avrebbero dovuto stipulare gli amministratori per non subire il danno non era quella ordinaria contro l'incendio ma una particolare contro atti volontari di terzi; motivo per cui non appariva possibile sindacare le scelte effettuate, considerato che la causa del danno cagionato da un incendio doloso non poteva che essere la condotta criminosa di chi aveva volontariamente appiccato il fuoco e non il mancato apprestamento di contromisure da parte del danneggiato).

Tribunale Treviso sez. II, 13/02/2017, n.315

Incendio doloso provocato da terzi rimasti ignoti

Posto che il conduttore di una porzione di un capannone non è tenuto a rispondere dei danni subiti dal proprietario dell'unità immobiliare, la quale sia stata distrutta per un incendio doloso propagatosi da un locale attiguo dove terzi rimasti ignoti avevano appiccato il fuoco, non sussistono i presupposti per accogliere l'istanza con cui il proprietario ha chiesto di autorizzare il sequestro conservativo di beni e crediti del conduttore.

Tribunale Venezia, 27/01/2017

Incendio doloso cagionato dall'assicurato

Legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è solo il soggetto passivo del reato ma anche il danneggiato che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato; tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia determinato uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato.

(In applicazione del principio, la Corte ha affermato la legittimazione alla costituzione di parte civile della società assicuratrice di bene oggetto di incendio

doloso, cagionato dall'assicurato, con riferimento ai profili del lucro cessante, per il pregiudizio derivante dal mancato pagamento degli ulteriori premi, e del danno emergente, avendo riguardo alle spese per l'istruttoria avviate a seguito della denuncia di sinistro).

Cassazione penale sez. I, 21/10/2014, n.46084

Incendio appiccato ad un locale

In tema di dolo eventuale, premesso che esso può essere ravvisato anche nel caso di soggetto che sia affetto da vizio parziale di mente, deve ritenersi che la sua configurabilità, in luogo di quella della colpa con previsione dell'evento, richieda non soltanto la previa rappresentazione, nell'agente, del rischio che in conseguenza della sua condotta quell'evento abbia a prodursi, ma anche la prova (da ricavarsi necessariamente su base indiziaria), che egli lo abbia accettato come prezzo che, con apprezzabile livello di probabilità, sarebbe stato da pagare per il conseguimento del risultato da lui perseguito.

(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che bene fosse stata affermata la responsabilità dell'imputato a titolo di dolo eventuale in ordine al reato di omicidio volontario che gli era stato addebitato, unitamente a quello di incendio doloso, per aver egli appiccato il fuoco ad un locale nel quale sapeva che si trovavano delle persone, tra cui quelle poi decedute per effetto delle ustioni riportate, nulla potendo rilevare in contrario il fatto che lo stesso imputato, prima di appiccare il fuoco, avesse invitato i presenti ad allontanarsi, senza poi, tuttavia, aspettare per il tempo necessario a far sì che tutti potessero accogliere detto invito).

Cassazione penale sez. V, 19/09/2014, n.14548

Incendio doloso e sequestro preventivo

È legittimo il sequestro preventivo avente ad oggetto un decreto ingiuntivo. (Principio affermato con riferimento ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società assicuratrice su ricorso di una impresa assicurata il cui legale rappresentante era indagato per incendio doloso e tentata truffa ai danni della società ingiunta).

Cassazione penale sez. I, 05/07/2013, n.40046

La pendenza di un procedimento penale

La pendenza di un procedimento penale per fatti che hanno dato luogo a un **danno coperto da assicurazione** (nella specie, procedimento per incendio doloso a carico dell'assicurato contro i danni derivanti dall'incendio) non costituisce, di per sé, fatto impeditivo del decorso della prescrizione del diritto all'indennizzo, salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbiano espressamente elevato a condizione sospensiva, perché, solo in tal caso, la pendenza del giudizio penale rappresenta un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto, che, a norma dell'art. 2935 cod. civ., impedisce il **decorso della prescrizione**.

Cassazione civile sez. III, 21/10/2010, n.21601

Pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone

Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (doloso o colposo) non ogni fuoco è qualificabile "ab origine" come "incendio", che si ha solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone.

Cassazione penale sez. IV, 29/10/2008, n.43126

Teatro distrutto a seguito di un incendio doloso

In tema di comunione e condominio, devono qualificarsi nulle quelle delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei comunisti o condomini ovvero comunque invalide in relazione all'oggetto (nel caso di specie, i giudici non hanno ravvisato nulla di illecito nella scelta, operata dalla maggioranza

dei comunisti del teatro Petruzzelli di Bari - andato parzialmente distrutto a seguito di un incendio doloso-, di non richiedere l'assunzione dell'onere totale della ricostruzione del compendio teatrale a carico dello stato, non essendovi alcun obbligo giuridico in tal senso, ritenendo che un tale comportamento della maggioranza non possa aver privato in alcun modo la minoranza della "chance" di riavere il teatro Petruzzelli rimesso in pristino).

Corte appello Bari sez. III, 30/06/2006, n.660

Incendio: concorso doloso nel reato

In tema di concorso di persone nel reato, così come deve ritenersi ammissibile il concorso doloso nel reato colposo altrui (quale ipotizzabile nel caso di chi, assecondando e sostenendo l'altrui condotta colposa, si rappresenti ed accetti il possibile verificarsi, in conseguenza di essa, dell'evento tipico del reato, non previsto, invece, dall'autore diretto di detta condotta), deve parimenti ritenersi ammissibile l'ipotesi inversa, costituita dalla cooperazione colposa nel delitto doloso altrui, configurabile qualora, posta in essere da taluno una determinata condotta caratterizzata dall'inosservanza di obblighi dettati dalla comune **prudenza e diligenza**, oltre che da specifiche disposizioni normative, altri soggetti, nella situazione così creata, abbiano modo di cagionare dolosamente un determinato evento costituente reato.

(Principio affermato, nella specie, dalla Corte con riguardo alla ritenuta corresponsabilità dell'imputato ricorrente, a titolo di colpa, nel **delitto di incendio doloso** addebitato ad altri soggetti i quali avevano appiccato il fuoco ad un deposito di pneumatici gestito dal medesimo imputato senza l'osservanza, da parte sua, delle doverose regole e norme precauzionali).

Cassazione penale sez. IV, 09/10/2002, n.39680